



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

via Torino 121 – C.A.P. 10032 Tel: 011.913.80.93 Fax: 011.913.99.62 Sito internet: www.comune.brandizzo.to.it P.E.C. protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it

Area Programmazione e Gestione del Territorio

Ordinanza Rep. n. 44/duemilaventuno

Oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI, RIVI E SCOLATORI
NEL TERRITORIO COMUNALE DI BRANDIZZO

IL SINDACO

Premesso che:

- lo scarso deflusso delle acque meteoriche nei fossati laterali alle strade provoca l'allagamento delle stesse compromettendo sicurezza ed incolumità di tutti coloro che vi transitano;
- all'interno del D. Lgs. n.285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della strada” e s.m.i.:

- all'art. 15, comma 1, Atti vietati,

si recita: Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti; ;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

- all'art. 16, comma 1, Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati, si recita: Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

c) piantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;

- all'art. 31, comma 1, Manutenzione delle ripe, si recita: I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

- all'art. 32, commi 1 e 3, Condotta delle acque, si recita: Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

- all'art. 33, commi 1 e 2, Canali artificiali e manufatti sui medesimi, si recita: I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Brandizzo. Responsabile Pubblicazione: Spigolon Federica (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

- le rive dei bordi delle pareti dei canali, quando queste siano erbose, devono essere mantenute sgombre dalla eccessiva vegetazione;
- l'alveo dei canali dovrà essere, periodicamente con frequenza almeno annuale o comunque quando richiesto dall'autorità Comunale, asportando il materiale fangoso o putrescibile e quanto altro disturbi lo scolo delle acque e possa dar luogo a ristagni ed eventi di putrefazione;
- è proibita ogni alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde per qualsiasi motivo;
- nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni o i canali di scolo;
- i fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati, con spese a carico dei fondi adiacenti, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane;

Accertato che:

- a seguito di precipitazioni piovose e/o all'utilizzo dei canali/fossi per l'irrigazione, l'acqua può tracimare dagli stessi invadendo la sede stradale, creando situazioni di pericolo non solo per la circolazione stradale;
- il ristagno di acque nei fossi o nei canali, dovuto ad ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio anche igienico; Ritenuto che sia necessario provvedere in tempi brevi alla pulizia dei fossi ed all'eventuale rimozione dei manufatti stradali esistenti sopra i canali e fossi che ostruiscono il normale deflusso delle acque, onde evitare il ripetersi di situazioni di pericolo o di rischio di carattere igienico;

Richiamati:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prevede che rientri nella competenza del Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. – Nuovo Codice della Strada – alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495;
- l'art. 25 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Brandizzo approvato con DCC n. 23 del 25/09/2003;
- l'art. 91 del Regolamento Edilizio del Comune di Brandizzo approvato con DCC n. 15 del 18/06/2018.

ORDINA

1. ai proprietari, o a chi per essi, di fondi laterali alle strade comunali, o vicinali, di provvedere alla manutenzione delle relative ripe, sia a valle che a monte delle strade, realizzando ove occorrono opere di sostegno o di contenimento, come ad esempio reti, rimboschimenti, opere di drenaggio;
2. ai proprietari, o a chi per essi, di fondi laterali alle strade comunali, o vicinali, di non effettuare lavori o interventi che possano compromettere la solidità e la stabilità delle ripe stradali, quali disboscamenti indiscriminati con taglio della piantumazione e vegetazione o attività di scavo sulla sommità o lungo la ripa o interventi di sbancamento al piede della ripa o realizzazione sulla sommità di opere o manufatti (recinzioni, casotti, costruzioni varie, nuovi

terrapieni...) o deposito di materiali (legna, sabbia...) che, creando un sovraccarico a monte, rendono il terreno instabile facilitandone lo scivolamento verso valle;

3. a tutti coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi di scolo delle strade comunali o vicinali di pulire e mantenere puliti questi fossi e le loro sponde per consentire il libero scorrimento delle acque, mediante taglio della vegetazione, rimozione di eventuali ostacoli, scavo ed approfondimento;

4. ai proprietari, o a chi per essi, di cavalca fossi intubati, di mantenerli puliti per consentire il libero scorrimento delle acque, rimuovendo rifiuti o altro materiale che possano comprometterne l'efficienza, sostituendo, previo contatto con gli Uffici Comunali, i tubi dei cavalca fossi intubati di diametro non idoneo alla sezione del relativo fosso stradale;

5. ai proprietari, o a chi per essi, di strade private di accesso a strade comunali, o vicinali, di pulire i fossi privati costituenti la rete superficiale di sgrondo delle acque, evitando che l'acqua defluisca sulle strade comunali o vicinali, attraverso interventi di allargamento o di aumento della profondità o creando nuovi fossi di scolo con decorso trasversale alla pendenza del terreno e con inclinazione tale che le acque non creino erosioni o collocando, laddove sia necessario in base alla pendenza della strada privata, apposite griglie di raccolta delle acque in modo da convogliarla negli appositi canali o fossi di scolo;

6. ai proprietari, o a chi per essi, di strade private di accesso a strade comunali, o vicinali, di impedire che materiale proveniente dalle loro strade, come ghiaia, sabbia o terra, possa invadere il sedime delle strade comunali o vicinali;

7. a chiunque ne sia tenuto, di non procedere assolutamente alla pulizia dei fossi e delle loro sponde, dei cavalca fossi e delle ripe stradali attraverso l'incendio della vegetazione;

8. che tutti i materiali di risulta derivanti dalle opere di pulizia e manutenzione, relativamente a quanto sinora descritto, dovranno essere tempestivamente avviati ad un corretto smaltimento;

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta necessario.

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni penali e/ amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ed è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguiti.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

DISPONE CHE

- Gli agenti del Comando della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.
- La presente ordinanza venga pubblicata sul sito internet del Comune e che la cittadinanza venga informata mediante l'affissione di appositi avvisi.

IL SINDACO

firmato digitalmente

Paolo BODONI

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Brandizzo. Responsabile Pubblicazione: Spigolon Federica (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Comune di Brandizzo
Pubblicato dal 28/04/2021 al 13/05/2021